



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

DELIBERA N. 11 DEL 12 NOV. 2015

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante "Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il d.P.C.M. 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "*verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio*";

VISTO l'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 83bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si dispone, tra l'altro, che "*la verifica sulla regolarità del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore e' assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il*



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti”;

VISTO il decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori n. 1475/ATM681 del 17 dicembre 2014 con il quale, in seno al Comitato Centrale, è stato costituito un Sottocomitato temporaneo con il compito di procedere, entro il 28 febbraio 2015, alla definizione delle attività connesse alle verifiche di cui all'art. 9, comma 2, lett. 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

VISTO il Protocollo d'intesa in data 30 dicembre 2014, registrato in data 27 gennaio 2015, n. 24, uff. IV, tra il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, per il tramite del CED della Motorizzazione, stipulato per dare attuazione alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 tramite la realizzazione del *“Progetto per l'attuazione della normativa in materia di regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi”*;

VISTO il verbale conclusivo dei lavori del Sottocomitato temporaneo, relativo alla seduta dell'11 febbraio 2015, in base al quale, all'esito della discussione, si stabilisce che *“il requisito di “regolarità” dell'impresa, nei termini indicati dalle leggi di stabilità 2014 e 2015, possa conseguirsi avendo riguardo allo stato di complessiva vigenza dell'impresa stessa, desumibile dalla posizione presso:*

- 1. l'Albo degli autotrasportatori, con relativo accertamento dell'avvenuto regolare versamento della quota di iscrizione;*
- 2. la CCIAA, relativamente alla posizione anagrafica societaria e al codice fiscale/partita IVA;*
- 3. il REN – Registro elettronico nazionale;*
- 4. l'INPS con particolare riferimento alla regolarità previdenziale*
- 5. l'INAIL con particolare riferimento alla regolarità assicurativa*
- 6. l'ANIA con particolare riferimento alla assicurazione dei veicoli sulla base dei collegamenti telematici già in essere”;*

VISTA la nota n. 465/ATM13 del 16 marzo 2015 con la quale è stato richiesto all'INPS e all'INAIL *“di poter avviare un percorso di cooperazione istituzionale, anche su base convenzionale, al fine di acquisire, tramite collegamento telematico, l'attestazione di regolarità contributiva delle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo, nelle forme e con le modalità che formeranno oggetto di apposita consensuale definizione”*;

VISTA la delibera n. 01/2015 del con 23 luglio 2015 con la quale, per le finalità sopraindicate, è stato stabilito di:

- attivare un apposita funzione informatica, collocata in sede di prima attuazione all'interno del Portale dell'automobilista;
- consentire, in via sperimentale, fino al 30 settembre 2015, l'accesso alla funzione informatica alle sole imprese di autotrasporto iscritte all'Albo, ai fini della verifica della propria posizione e della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali anomalie;



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

- consentire, a decorrere dal 1° ottobre 2015, l'accesso alla funzione ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto, ai fini della verifica sulla regolarità del vettore prevista dall'art. 83bis, comma 4quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- demandare, all'esito positivo della fase di sperimentazione, al Presidente del Comitato Centrale l'adozione di apposita delibera di ratifica dell'attivazione definitiva della funzione informatica;

VISTA la delibera n. 08/15 del 29 settembre 2015 con la quale, per i motivi ivi indicati, il periodo di sperimentazione della suddetta funzione informatica è stato prorogato fino al 15 novembre 2015;

PRESO ATTO dell'avvenuto svolgimento di attività congiunta di natura tecnica intercorsa tra l'INPS ed il CED della Motorizzazione civile al fine di implementare le procedure informatiche finalizzate all'avvio della cooperazione applicativa per lo scambio telematico dei dati di interesse;

CONSIDERATO che :

- all'esito positivo dei controlli effettuati sulla funzionalità del sistema, può considerarsi positivamente concluso il periodo di sperimentazione della funzione informatica di consultazione regolarità imprese, temporaneamente attivata sul Portale dell'Automobilista;
- sulla base dei collegamenti telematici approntati con i sistemi informativi INPS/INAIL, per come assicurati dalle attività tecniche espletate, è possibile attivare in via definitiva la funzione informatica per consentire l'accesso ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto, ai fini della verifica sulla regolarità del vettore prevista dall'art. 83bis, comma 4quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

TENUTO CONTO che, per consentire la conclusione dei test di funzionalità in corso di esecuzione, la funzione è attivabile a decorrere dal 23 novembre 2015;

VISTA la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori nella seduta del 12 novembre 2015;

TUTTO ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a decorrere dal 23 novembre 2015, la verifica di regolarità del vettore è assolta dal committente di servizi di trasporto, previa autenticazione, mediante accesso alla funzione "Consultazione regolarità imprese", temporaneamente attivata sul Portale dell'Automobilista, con le modalità descritte nel manuale utente ivi presente.



IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Maria Teresa DI MATTEO